

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Spagna) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López**

(Causa C-598/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi con i consumatori — Clausole abusive — Poteri del giudice nazionale — Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria — Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell'aggiudicatario)*

(2018/C 052/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

### Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA

Convenuta: Cristobalina Sánchez López

### Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non trovano applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata dall'aggiudicatario di un immobile a seguito di un'esecuzione stragiudiziale della garanzia ipotecaria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore professionale e il consumatore e, dall'altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l'immobile è stato venduto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli strumenti giuridici previsti in tale contesto.

<sup>(1)</sup> GU C 38 dell'1.2.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (Cina) Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea**

(Causa C-61/16 P) <sup>(1)</sup>

*[Impugnazione — Dumping — Regolamento (UE) n. 502/2013 — Importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 18, paragrafo 1 — Collaborazione — Nozione di «informazioni necessarie» — Articolo 9, paragrafo 5 — Domanda di trattamento individuale — Rischio di elusione]*

(2018/C 052/04)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrenti: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Giant (Cina) Co. Ltd (rappresentante: P. De Baere, avvocato), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da B. O'Connor, solicitor, e da S. Gubel, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)